

**REGOLAMENTO (UE) n. 372/2014 DELLA COMMISSIONE****del 9 aprile 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda il calcolo di alcuni termini, il trattamento delle denunce e l'individuazione e la tutela delle informazioni riservate****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito della modernizzazione delle norme in materia di aiuti di Stato volta a contribuire all'attuazione della strategia Europa 2020 per la crescita e al risanamento di bilancio <sup>(2)</sup>, il regolamento (CE) n. 659/1999 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 734/2013 <sup>(3)</sup> allo scopo di migliorare l'efficacia del controllo degli aiuti di Stato. In particolare la modifica intendeva rendere più efficace il trattamento delle denunce da parte della Commissione e conferire a quest'ultima il potere di richiedere direttamente informazioni agli operatori di mercato e di svolgere indagini relative a settori dell'economia e a strumenti di aiuto.
- (2) Alla luce delle suddette modifiche, è necessario individuare gli eventi che determinano il momento dal quale calcolare i termini per la richiesta di informazioni a terzi a norma del regolamento (CE) n. 659/1999.
- (3) La Commissione può esaminare, di propria iniziativa, informazioni su aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano, al fine di assicurare il rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato. In tale contesto, le denunce costituiscono una fonte essenziale di informazione per individuare le violazioni delle norme in materia di aiuti di Stato. È quindi importante definire procedure chiare ed efficienti per il trattamento delle denunce presentate alla Commissione.
- (4) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 659/1999, solo gli interessati possono presentare denunce per informare la Commissione di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, le persone fisiche e giuridiche che presentano denuncia devono dimostrare di essere interessati ai sensi dell'articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 659/1999.
- (5) Per semplificare il trattamento delle denunce e al tempo stesso accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno definire le informazioni che i denunciatori devono fornire alla Commissione. Per garantire che la Commissione riceva tutte le informazioni pertinenti su presunti aiuti illegali o presunta attuazione abusiva di aiuti, il regolamento (CE) n. 659/1999 prevede che gli interessati compilino un modulo fornendo tutte le informazioni obbligatorie in esso richieste. Occorre pertanto definire il modulo da utilizzare a tal fine.

<sup>(1)</sup> GUL 83 del 27.3.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Comunicazione della Commissione, EUROPA 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020 definitivo.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GUL 204 del 31.7.2013, pag. 15).

